

Deliberazione della Conferenza dei servizi 3 giugno 2013, prot. n. 0007108/DB1607

**Comune di Settimo T.se (TO) Soc. Building Spa. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del dlgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Lotto A1 - Modifica delle prescrizioni relative al computo degli oneri aggiuntivi dovuti. Conferenza dei Servizi del 20.05.2013.**

Premesso che:

La Soc. Building Spa, ritenendo illegittimo il pagamento degli oneri aggiuntivi indicati nella determinazione n. 3 del nel mese di ottobre 2007 e riconfermati dalla DCS n. 10980/DB1607 del 12/07/2012, perché calcolati sulla base di una superficie lorda maggiore e diversa dalla superficie effettivamente e concretamente indicata nel progetto in riduzione della superficie di vendita richiesto ed ottenuto con la delibera della conferenza dei servizi sopra indicata 2012, in data 13/10/2012, ha presentato ricorso al TAR Piemonte per l'annullamento della sopra citata prescrizione.

Successivamente, in data 6/05/2013, la soc. Building Spa presenta istanza di misure cautelari provvisorie per l'annullamento della prescrizione della sopra detta deliberazione nella parte in cui conferma la prescrizione contenuta nella determinazione dirigenziale n. 3 del 2/10/2007 in ordine alla corresponsione degli oneri aggiuntivi.

Il Presidente della Seconda Sezione del TAR Piemonte, con proprio decreto del 17/05/2013, ha accolto l'istanza di misure cautelari provvisorie richieste dalla Soc. Building Spa sospendendo l'efficacia della prescrizione di cui alla DCS n. 10980/DB1607 del 12/07/2012 e fissando contestualmente la discussione di merito del ricorso per il 12/6/2013.

Considerato quanto sopra il responsabile del procedimento ha immediatamente convocato la Conferenza dei Servizi con nota n. 6331/DB1600 del 15.05.2013, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98, fissandola per il giorno 20 del maggio dell'anno 2013 alle ore 10.00.

Alle ore 10,30 circa del 20 maggio 2013 si è quindi riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi al fine di riesaminare il computo degli oneri aggiuntivi, dovuti dalla Soc. Building Spa (ex Promocentro Italia Spa), indicati nella determinazione n. 3 del 2/10/2007 e riconfermati con la DCS n. 10980/DB1607 del 12/07/2012, per l'attivazione del Centro Commerciale Sequenziale G-CC2 di mq. 7.800 superficie richiesta tramite riduzione della superficie di vendita del centro commerciale G-CC2 di mq. 12.000 (già autorizzato con deliberazione della conferenza dei servizi n. 16978/17.1 del 2.12.2005), ubicato nel comparto A1 della localizzazione L2 (ex L3) del Comune di Settimo.

Considerato che:

Il computo degli oneri aggiuntivi previsto dalla determinazione dirigenziale n. 3 del 2/10/2007 e riconfermato dalla deliberazione del 12 luglio 2012, era stato ottenuto in applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 7 dell'allegato A della DGR n. 21-4844 del 11/12/2006 "*Disposizioni attuative degli oneri aggiuntivi riferite alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita*", che, nel corso degli anni, ha rilevato diverse lacune in fase d'applicazione nonché alcune difficoltà sotto l'aspetto interpretativo, soprattutto dopo l'entrata in vigore della DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la normativa sulla programmazione commerciale del 1999. Infatti, con specifico riferimento alla semplificazione dei procedimenti, tale provvedimento ha, in particolare, allentato i vincoli di esercizio delle attività, attraverso un regime autorizzatorio semplificato, per alcune modifiche ritenute di minore impatto rispetto agli obiettivi della programmazione, prevedendo una revisione del procedimento di autorizzazione in termini di maggiore semplificazione. A tale fine sono state introdotte, all'art. 15 c. 7 lett a), 10 lett. a) e lett. b) e 11

ultima parte, alcune fattispecie che afferiscono, nello specifico, ai casi di ampliamento di modica entità, alla ridefinizione dei centri commerciali ed ai casi di riduzione della superficie di vendita, assoggettate in alcuni casi a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed in altri ad autorizzazione a regime semplificato.

In attesa che, sulla base delle accennate modifiche, la DGR n. 21-4844/2006, in materia di oneri aggiuntivi riferiti alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita, sia oggetto di organica revisione per il completo adeguamento ai nuovi contenuti di semplificazione, si prende atto della proposta di modifica della sopra citata deliberazione, limitatamente all'articolo 2 comma 7 dell'allegato A, che norma, in specifico, la riduzione della superficie di vendita di una grande struttura commerciale .

Preso atto delle motivazioni espresse dal Presidente, la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 20.05.2013 ha, all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole alla modifica della prescrizione della DCS n. 10980/DB1607 del 12/07/2012 nella parte in cui conferma la prescrizione contenuta nella determinazione dirigenziale n. 3 del 2/10/2007 in ordine alla corresponsione degli oneri aggiuntivi per l'attivazione del Centro Commerciale Sequenziale G-CC2 di mq. 7.800, superficie richiesta tramite riduzione della superficie di vendita del centro commerciale G-CC2 di mq. 12.000 (già autorizzato con deliberazione della conferenza dei servizi n. 16978/17.1 del 2.12.2005), ubicato nel comparto A1 della localizzazione L2 (ex L3) del Comune di Settimo, sostituendola con la seguente prescrizione:

1) Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato:

alla sottoscrizione un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della società Building Spa alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 3 comma 3bis della LR 28/99 e smi, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di Euro €697.691 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente, e così ripartiti:

- Euro 174.423,00 corrispondente al 25% degli oneri aggiuntivi da versare nel fondo regionale di cui;

- ◆ Euro 52.327,00 corrispondente al 30% del 25% da versare al rilascio dell'autorizzazione commerciale, da parte della Società, alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino sul c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT94V0200801044000040777516

oppure

c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107

indicando la seguente causale di versamento:

“art. 18bis comma 4 della LR 28/99 smi – Acconto oneri aggiuntivi”;

- ◆ Euro 122.096,00 corrispondente al 70% del 25% da versare all'attivazione della grande struttura di vendita alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino sul c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT94V0200801044000040777516

oppure

c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107

indicando la seguente causale di versamento:

“art. 18bis comma 4 della LR 28/99 smi – Saldo oneri aggiuntivi”;

- Euro 523.268,00 corrispondente al 75% degli oneri aggiuntivi da ripartire all'attivazione della grande struttura commerciale e così ripartiti:

- ◆ Euro 235.471,00 corrispondente al 45% del 75% degli oneri, al comune sede dell'intervento;

- ◆ Euro 287.798,00 corrispondente al 55% del 75% degli oneri ai comuni limitrofi secondo la seguente tabella:

Comune sede	Quota
SETTIMO	235.471
Comune limitrofi	
Borgaro	30835
Brandizzo	30835
Caselle	20557
Castiglione	35975
Gassino	25696
Leini	30835
San Mauro Torinese	20557
San Raffaele	46235
Torino	10278
Volpiano	35975
Totale	523.268

e contestualmente facendo salve tutte le altre prescrizioni contenute nella delibera della Conferenza dei Servizi n. 10980/DB1607 del 12/07/2012.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-143016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità, del rappresentante del Comune di Settimo;

udita la relazione di conformità, del rappresentante della Provincia di Torino;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visti gli artt. 6,14,15,17,23,24,25,26,27 e Ulteriori disposizioni della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-143016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera della Conferenza dei Servizi n. 16978 del 2.12.2005, relativa al rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla Soc. Promocentro Italia SpA per l'attivazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita di mq. 12000 ubicato nel Comune di Settimo;

vista l'autorizzazione amministrativa n. 57 del 21.12.2005 per l'attivazione del centro commerciale di mq. 12000 da cui discendono le singole autorizzazioni per gli esercizi commerciali che compongono il centro stesso intestate alla Soc. Promocentro Italia SpA;

preso atto della nota del Comune di Settimo del 14/01/2008, che comunica la proroga fino al 31/12/2013 dell'autorizzazione n. 57/2005;

preso atto che le determinazioni dirigenziali nn. 54 del 26.3.2007 e 128/2007 hanno escluso il progetto della Soc. Promocentro Italia SpA dalla fase di verifica d'impatto ambientale, ai sensi della

LR 40/98, per tutto il comparto relativo al parco commerciale "Settimo Retail Park" (lotti: A,B,C,D,E);

viste le modifiche delle prescrizioni sulla viabilità delle deliberazioni n. 16978, 16980, 16981, 16982, 16984 del 2/12/2005, relative ai comparti A, B,C,D ed E del parco commerciale "Settimo Retail Park" approvate con la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 3763/DB1701 del 16/05/2011 che contemporaneamente autorizza l'attivazione di un centro commerciale classico di mq. 6689 – sub ambito D;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 13348/DB1601 del 3/11/2011 di presa d'atto dell'accorpamento di 8 autorizzazioni per medie strutture di vendita in due grandi da mq. 3500 cadauna all'interno del centro commerciale classico da mq. 12000, ubicato nel Comune di Settimo in Strada Cebrosa;

preso atto altresì della determinazione dirigenziale 32 del 30/12/2012 che rilascia l'Autorizzazione Urbanistica Regionale alla Soc. Settimo Sviluppo SpA ai sensi dell'art. 26 c. 7 della LR 56/77, a seguito della deliberazione n. 13348/DB1607 del 3/11/2011;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 10980/DB1607 del 12/07/2012 che autorizza l'attivazione di un centro commerciale classico di mq. 7.800, tramite riduzione della superficie di vendita del centro commerciale G-CC2 di mq. 12.000 (già autorizzato con deliberazione della conferenza dei servizi n. 16978/17.1 del 2.12.2005), ubicato nel comparto A1 della localizzazione L2 (ex L3) del Comune di Settimo;

visto il ricorso presentato il 13/10/2012 al TAR Piemonte dalla società Building Spa;

vista l'istanza di misure cautelari provvisorie presentata in data 6/05/2013 dalla soc. Building Spa per l'annullamento della prescrizione della deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 10980/DB1607 del 12/07/2012 nella parte in cui conferma la prescrizione contenuta nella determinazione dirigenziale n. 3 del 2/10/2007 in ordine alla corresponsione degli oneri aggiuntivi;

preso atto del Decreto del Presidente della Seconda Sezione del TAR Piemonte del 17/05/2013 che accoglie l'istanza di misure cautelari provvisorie richieste dalla Soc. Building Spa con la sospensione dell'efficacia della prescrizione di cui alla DCS n. 10980/DB1607 del 12/07/2012;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

*delibera*

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole alla modifica del computo degli oneri aggiuntivi dovuti dalla Soc. Building Spa (ex Promocentro Italia Spa), indicati nella determinazione n. 3 del 2/10/2007 e riconfermati con la DCS n. 10980/DB1607 del 12/07/2012, per l'attivazione del Centro Commerciale Sequenziale G-CC2 di mq. 7.800 superficie richiesta tramite riduzione della superficie di vendita del centro commerciale G-CC2 di mq. 12.000 (già autorizzato con deliberazione della conferenza dei servizi n. 16978/17.1 del 2.12.2005), ubicato nel comparto A1 della localizzazione L2 (ex L3) del Comune di Settimo, avente le caratteristiche approvate nella Delibera della Conferenza dei Servizi citata.

2. subordinare quindi il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

alla sottoscrizione un atto d'obbligo registrato nel quale è dettagliato l'impegno da parte della società Building Spa alla corresponsione, quale onere aggiuntivo previsto dall'art. 3 comma 3bis della LR 28/99 e smi, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 24.3.2006, dell'importo di Euro €697.691 destinati al perseguimento degli obiettivi di legge (art. 18 e 19 della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012) della riqualificazione e rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente, e così ripartiti:

- Euro 174.423,00 corrispondente al 25% degli oneri aggiuntivi da versare nel fondo regionale di cui;

- ◆ Euro 52.327,00 corrispondente al 30% del 25% da versare al rilascio dell'autorizzazione commerciale, da parte della Società, alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino sul c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT94V0200801044000040777516

oppure

c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107

indicando la seguente causale di versamento:

“art. 18bis comma 4 della LR 28/99 smi – Acconto oneri aggiuntivi”;

- ◆ Euro 122.096,00 corrispondente al 70% del 25% da versare all'attivazione della grande struttura di vendita alla Regione Piemonte Piazza Castello 165 Torino sul

c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT94V0200801044000040777516

oppure

c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107

indicando la seguente causale di versamento:

“art. 18bis comma 4 della LR 28/99 smi – Saldo oneri aggiuntivi”;

- Euro 523.268,00 corrispondente al 75% degli oneri aggiuntivi da ripartire all'attivazione della grande struttura commerciale e così ripartiti:

- ◆ Euro 235.471,00 corrispondente al 45% del 75% degli oneri, al comune sede dell'intervento;

- ◆ Euro 287.798,00 corrispondente al 55% del 75% degli oneri ai comuni limitrofi secondo la seguente tabella:

Comune sede	Quota
SETTIMO	235.471
Comune limitrofi	
Borgaro	30835
Brandizzo	30835
Caselle	20557
Castiglione	35975
Gassino	25696
Leini	30835
San Mauro Torinese	20557
San Raffaele	46235
Torino	10278
Volpiano	35975
Totale	523.268

3. subordinare l'attivazione della struttura commerciale facendo salve tutte le altre prescrizioni contenute nella Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 10980/DB1607 del 12/07/2012;

4. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Settimo, in ottemperanza al disposto dell'art. 13 c. 1 e 2 della DGR n. 4329533 del 1.3.2000 smi, è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione e a trasmetterne copia alla Direzione regionale Attività Produttive – Settore Programmazione del settore terziario commerciale.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi  
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
Patrizia Vernoni